

Nelle 82 pagine il Collegio giudicante spiega i motivi dell'insussistenza della tesi accusatoria sostenuta dal Pm Massenz

# Depositata la sentenza: ecco perché sono stati tutti assolti

Brambilla, Rampi, Cirant e Alessandro hanno agito correttamente. Per l'imprenditore Redaelli nessun elemento che faccia pensare ad un'intenzione di commettere reati



Uno scorcio dell'ala privata di Villa Sottocasa

**VIMERCATE** (tlo) Processo Sottocasa, tutti assolti: ecco perché. E' stata depositata nei giorni scorsi dal Collegio giudicante del tribunale di Monza, presieduto da **Giuseppe Airò**, la sentenza di assoluzione dei 6 imputati, pronunciata il 17 luglio scorso, nel processo intentato per i presunti abusi edilizi nell'ala privata di Villa Sottocasa. Ala all'epoca dei fatti di proprietà di «Leader» e ora ceduta a «Brianzadue», società controllata da **Silvio Berlusconi**. A processo a vario titolo erano finiti il titolare della «Leader» Ivo Redaelli, il suo collaboratore **Massimo Casati**, l'ex sindaco Pd **Paolo Brambilla**, l'ex vicesindaco **Roberto Rampi**, l'ex dirigente del settore Pianificazione del territorio del Comune **Bruno Cirant**, e l'ex funzionario dello stesso ufficio **Paolo Alessandro**.

In particolare i due politici e i due tecnici di Palazzo Trotti sono stati assolti con formula piena per insussistenza dei fatti contestati; anche per Redaelli è stata accertata l'insussistenza di alcuni reati mentre per altri è scattata la prescrizione.

In particolare dalle 82 pagine della sentenza

emerge che l'ipotesi su cui si reggeva il castello costruito dall'accusa, sostenuta dalla Pm **Manuela Massenz**, era insussistente. Ossia il fatto che i politici e i due funzionari avessero operato in concorso (con il reato di abuso d'ufficio) per favorire Redaelli consentendo al costruttore di commettere abusi edilizi durante le opere di consolidamento e di ristrutturazione dell'ala priva della villa di via Vittorio Emanuele II.

Secondo i giudici, invece, «non emergono elementi di fatto, motivazioni, relazioni - si legge nella sentenza - con l'imprenditore Redaelli - che possano giustificare o anche solo rendere possibile l'abuso d'ufficio contestato».

Il collegio smonta anche la tesi secondo la quale Brambilla e Rampi non siano intervenuti con un'ordinanza di sospensione dei lavori una volta messi a conoscenza dei possibili abusi. A tal proposito nella sentenza si legge: «occorre osservare che nelle rispettive (di Brambilla e Rampi) funzioni fosse preclusa, a termini di legge, l'assunzione di qualsiasi

provvedimento in tema di ordinanza di sospensione dei lavori, evidentemente demandato alla competenza degli uffici tecnici (e in particolare dell'allora dirigente Cirant, ndr)... E' necessario altresì evidenziare come l'istruttoria non abbia consentito di mettere in luce la violazione di norme specifiche, che avrebbero reso doverosa da parte dei pubblici ufficiali l'assunzione dell'ordinanza di assoluzione».

In merito alla posizione del funzionario Alessandro, la sentenza ribadisce l'assoluto rispetto delle funzioni.

Infine, la sentenza spiega anche l'assoluzione di Redaelli dall'accusa di falso. Secondo il pm avrebbe falsificato un documento con alcune prescrizioni della Soprintendenza. «Si tratta di un'alterazione materiale "innocua" (perché non collegata alla Dia presentata in Comune per l'esecuzione dei lavori, ndr) - si legge ancora - Elemento che induce a ritenere la mancanza di un concreto interesse alla contraffazione da parte dell'architetto Redaelli».